



REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del
27/06/2024, sentito il parere del Consiglio Accademico della seduta del
16/02/2024

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	1
PREMESSA	3
ART. 1 - CORSI DI DIPLOMA DI I E II LIVELLO (TRIENNI E BIENNI)	3
ART. 1.1 – COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	3
AMMISSIONE	3
IMMATRICOLAZIONE	4
ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI	4
ART. 1.2 – DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO DIDATTICO	5
CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO	5
ART. 1.3 – RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DIDATTICO E SCADENZE	6
ART. 1.4 – MAGGIORAZIONE DI MORA PER PAGAMENTO TARDIVO	6
DEL CONTRIBUTO DIDATTICO	6
ART. 1.5 – ESONERI PAGAMENTO TASSE E/O CONTRIBUTI	7
ART. 1.6 – STUDENTI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE TASSE	7
ART. 1.7 – STUDENTI FUORI CORSO	7
ART. 1.8 – STUDENTI A TEMPO PARZIALE	8
ART. 1.9 – STUDENTI DIPLOMANDI	8
ART. 1.10 – PASSAGGI CORSI DI STUDIO	8
ART. 1.11 - SOSPENSIONE DEGLI STUDI	9
ART. 1.12 – RITIRO DIPLOMA E CERTIFICATI SOSTITUTIVI DI DIPLOMA	9
ART. 2 CORSI PROPEDEUTICI	10
ART. 2.1 – COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	10
AMMISSIONE	10
IMMATRICOLAZIONE	10
ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI	11
ART. 2.3 –SCADENZE	11
ART. 2.4 – MAGGIORAZIONE DI MORA PER PAGAMENTO TARDIVO	11
DEL CONTRIBUTO DIDATTICO	11
La modalità di pagamento della maggiorazione di mora, applicata al contributo didattico, è di seguito indicata:.....	11
ART. 2.5 – ESONERI PAGAMENTO TASSE E/O CONTRIBUTI	11
ART. 2.6 – STUDENTI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE TASSE	12
ART.3 – RINUNCIA AGLI STUDI	12
ART.4 – RIMBORSI	13
ART.4 – NORME DI RINVIO	13
ART.5 – VALIDITA'	13
ART.6– MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	13

PREMESSA

Vista la L. 41/86, art 4 e art. 28 c. 4, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986);

Vista la L. 67/88, art. 21 c. 9, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge - finanziaria 1988);

Vista la L. 449/97 art. 59, comma 51 e ss, Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità;

Visto il D.L.vo 109/98 e s.m.i., Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 44 9;

Visto il D.P.C.M. 221/99 e s.m.i., Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;

Visto il D.P.C.M. 305/99;

Visto il D.M. 29/07/1999;

Visto il D.lgs 130/2000, Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Vista la L. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il D.P.C.M. 242/2001, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. (G.U. 26.06.2001, n. 146);

Visto il D.P.C.M. 390/2001, Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;

Visto il D.P.C.M. n. 279 del 18/05/2001, regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

Visto il D.P.C.M. N. 337 del 25/05/2001, Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori;

Vista la Circolare INPS 153/2001, banca-dati relativa al calcolo annuale dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari;

Visto il D.P.C.M 09/04/2011 art. 5 c. 3, Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

Vista la L. 232/2016 art. 1 c. da 252 a 267, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

Visto il D.M. n. 295 del 14/07/2020, Istituti AFAM Statali - Estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo annuale;

Visto il D.M. 1016 del 04/08/2021, Estensione degli esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti delle Istituzioni AFAM a decorrere dall'a.a. 2021/2022 ed i criteri di riparto delle risorse;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica di Frosinone "Licio Refice", in data 30/05/2023

Le norme che seguono entrano in vigore dall'A.A. 2024/2025, salvo successive modifiche.

ART. 1 - CORSI DI DIPLOMA DI I E II LIVELLO (TRIENNI E BIENNI)

ART. 1.1 – COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

La contribuzione studentesca dei Corsi di Diploma di I e II livello risulta così composta:

AMMISSIONE

TIPO TASSA	IMPORTO	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CAUSALE OBBLIGATORIA
Contributo ammissione	€ 50,00	ISIDATA	Contributo Ammissione Anno Accademico di riferimento Nome dell'allievo
Tassa esame di ammissione	€ 6,04	C/C 1016 intestato Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara – tasse scolastiche	Tassa di Ammissione Anno Accademico di riferimento Nome dell'allievo

IMMATRICOLAZIONE

TIPO TASSA	IMPORTO	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CAUSALE OBBLIGATORIA
Imposta di bollo virtuale	€ 16,00	ISIDATA	Imposta di bollo virtuale Autorizzazione Ag. . Entrate n. 0065828.04-06-2021-U Nome dell'allievo
Immatricolazione (da versare solo per il primo anno di iscrizione)	€ 27,47	C/C 1016 intestato Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara – tasse scolastiche	Immatricolazione; Anno Accademico di riferimento; Nome dell'allievo
Tassa Regionale Laziodisco	€ 140,00	Pago PA Laziodisco http://www.laziodisco.it/pagopa/ La tassa regionale è da versare anche nel caso si richieda la borsa di studio Laziodisco	Tassa Regionale; Anno Accademico di riferimento; Nome dell'allievo
Contributo didattico	Importo da definire in base all'ISEE UNIVERSITÀ e alle tabelle allegate al presente regolamento	ISIDATA	Contributo Triennio o Biennio; anno accademico di riferimento; Nome dell'allievo

ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI

TIPO TASSA	IMPORTO	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CAUSALE OBBLIGATORIA
Imposta di bollo virtuale	€ 16,00	ISIDATA	Imposta di bollo virtuale Autorizzazione Ag. Entrate n. 0065828.04-06-2021-U Nome dell'allievo
Frequenza	€ 21,43	C/C 1016 intestato Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara – tasse scolastiche	Frequenza; Anno Accademico di riferimento; Nome dell'allievo
Tassa Regionale Laziodisco	€ 140,00	Pago PA Laziodisco http://www.laziodisco.it/pagopa/ La tassa regionale è da versare anche nel caso si richieda la borsa di studio Laziodisco	Tassa Regionale; Anno Accademico di riferimento; Nome dell'allievo
Contributo didattico	Importo da definire in base all'ISEE UNIVERSITÀ e alle tabelle allegate al presente regolamento	ISIDATA	Contributo Triennio o Biennio; anno accademico di riferimento; Nome dell'allievo

ART. 1.2 – DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO DIDATTICO

CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO

In attuazione della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e in particolare dei commi da 252 a 267 dell'art.1, del D.M. n. 295 del 14/07/2020 e del DM 1016 del 04/08/2021 il "contributo onnicomprensivo annuale" (ossia il contributo didattico) da versare al Conservatorio per i Corsi di Diploma Accademico di I e II livello è determinato:

- a) dal valore ISEE Università, quale Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Il Conservatorio non accetterà attestazioni ISEE in presenza di omissioni/difformità;
- b) dalla regolarità degli anni di iscrizione al Conservatorio (iscrizione da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno);
- c) dal numero di crediti formativi acquisiti entro il termine definito dalla sopracitata Legge e indicato annualmente nella circolare d'iscrizione (nel caso di iscrizione al secondo anno richiesti almeno 10 CFA, nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo richiesti almeno 25 CFA).

La certificazione ISEE Università dovrà essere presentata già in fase di ammissione.

Nell'eventualità che non venga presentato al Conservatorio il certificato ISEE Università verrà applicata la tassa massima della tabella di riferimento.

Si comunica che in base al D.P.C.M del 09/04/2011 art. 5 comma 3, "il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori" quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) Residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della prima domanda per ciascun corso a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare;
- b) Redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6500 riferito a un nucleo familiare di una persona."

In caso di pagamento con il Bonus carta del docente, lo studente è tenuto ad inviare all'indirizzo protocollo@conservatorio-frosinone.it, il bonus carta docente, recante codice da validare (la validazione sarà a cura degli uffici amministrativi). Lo studente dovrà provvedere, al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi al primo, ad allegare nella sezione tasse di ISIDATA la ricevuta del buono validato.

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti dei Corsi accademici di I e II livello, sarà calcolato in base alle tabelle allegate al presente verbale, di cui sono parte integrante

- **Tabella 1:** si applica a tutti gli studenti di Prima immatricolazione con requisito del reddito definito dalla L.11/12/2016 n. 232, dal D.M. n. 295 del 14/07/2020 e dal DM 1016 del 04/08/2021 e a tutti gli studenti di II, III annualità e I Fuori Corso: richiesti tutti i 3 requisiti definiti dalla L.11/12/2016 n. 232, dal D.M. n. 295 del 14/07/2020 e dal DM 1016 del 04/08/2021;
- **Tabella 2:** si applica a tutti gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno fuori corso se frequentanti o non frequentanti con due requisiti ((a) ISEE e c) CFA) definiti dalla L.11/12/2016 n. 232, dal D.M. n. 295 del 14/07/2020 e dal DM 1016 del 04/08/2021;
- **Tabella 3:** si applica a tutti gli studenti iscritti al secondo, terzo anno, primo anno fuori corso, secondo anno fuori corso, terzo anno fuori corso, sia frequentanti sia non frequentanti che non soddisfano il requisito dei crediti, stabilito dalla Legge 232/2016, art. 1, comma 255, lett. c);
- **Tabella 4:** si applica a tutti gli studenti stranieri non comunitari, di tutte le scuole, iscritti al primo, secondo, terzo anno, primo anno fuori corso, secondo anno fuori corso, terzo anno fuori corso, sia frequentanti sia non frequentanti che soddisfano i requisiti o che non soddisfano il requisito dei crediti, stabilito dalla Legge 232/2016, art. 1, comma 255, lett. c).

ART. 1.3 – RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DIDATTICO E SCADENZE

Il contributo didattico, che può essere versato in un'unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione agli anni successivi al primo, può altresì essere corrisposto in 2 rate equamente suddivise per importi fino a € 500 o in tre rate, equamente suddivise, per importi superiori.

Le scadenze delle singole rate sono così determinate:

IMMATRICOLAZIONI	
I RATA o contributo unico	Scadenza 25 luglio di ogni anno (termine perentorio). In caso di mancata immatricolazione entro la suddetta scadenza il candidato perderà il diritto all'immatricolazione e la Direzione potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie. In caso di impossibilità di scorrimento della graduatoria per assenza di ulteriori candidati ammissibili, il candidato potrà procedere con l'immatricolazione oltre il termine sopra indicato e comunque non oltre il 9 agosto, versando la maggiorazione di mora di € 70,00 dal 26 luglio al 9 agosto.
II RATA	Scadenza 25 settembre Maggiorazione di mora € 70,00 dal 26 settembre al 9 ottobre
III RATA	Scadenza 25 novembre Maggiorazione di mora € 70,00 dal 26 novembre al 9 dicembre

ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	
I RATA o contributo unico	Scadenza 25 luglio di ogni anno. Obbligo, entro il 25 luglio del relativo versamento del contributo didattico e della presentazione dell'ISEE Università ai fini delle agevolazioni previste. Maggiorazione di mora € 70,00 dal 26 luglio al 9 agosto Lo studente che non rinnova l'iscrizione entro i termini sopra indicati dovrà presentare nuova domanda di ammissione per l'anno accademico successivo.
II RATA	Scadenza 25 settembre Maggiorazione di mora € 70,00 dal 26 settembre al 9 ottobre
III RATA	Scadenza 25 novembre Maggiorazione di mora € 70,00 dal 26 novembre al 9 dicembre

ART. 1.4 – MAGGIORAZIONE DI MORA PER PAGAMENTO TARDIVO DEL CONTRIBUTO DIDATTICO

Ai pagamenti tardivi, come sopra descritto, è applicata una maggiorazione di mora, da corrispondere secondo le modalità di seguito indicate e con versamento separato dall'eventuale contributo didattico dovuto.

TIPO TASSA	IMPORTO	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CAUSALE OBBLIGATORIA
Mora	€ 70,00	ISIDATA	Mora; Anno Accademico di riferimento; Nome dell'allievo

ART. 1.5 – ESONERI PAGAMENTO TASSE E/O CONTRIBUTI

1) Sono esonerati dal pagamento delle tasse d'immatricolazione/iscrizione, del contributo didattico e della tassa regionale Laziodisco:

- gli studenti in situazione di handicap/disabilità con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. La documentazione relativa all'invalidità deve essere allegata alla sezione Fascicolo di Isidata.

È comunque dovuto il versamento dell'imposta di bollo.

2) Sono esonerati dal pagamento delle tasse d'immatricolazione/iscrizione e del contributo didattico:

- i figli dei beneficiari di pensione di inabilità;
 - gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri;
 - gli studenti in situazione di convivenza anagrafica, in mancanza di proprio reddito familiare perché assistiti economicamente da enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali.
- La documentazione attestante le situazioni di cui sopra deve essere allegata alla sezione Fascicolo di Isidata.

Sono comunque dovuti i versamenti della tassa regionale Laziodisco e dell'imposta di bollo.

3) Sono esonerati totalmente dal pagamento del solo contributo didattico:

- Gli studenti vincitori o idonei di borsa di studio e prestiti d'onore concessi da LazioDisco (la tassa regionale da versare all'atto dell'iscrizione/immatricolazione sarà rimborsata dall'ente Laziodisco).
La documentazione attestante la situazione di cui sopra deve essere allegata alla sezione Fascicolo di Isidata.

4) Sono esonerati parzialmente, con una riduzione del 25% del contributo didattico, gli studenti il cui nucleo familiare presenti uno o più portatori di handicap, con invalidità permanente riconosciuta dagli organi competenti uguale o maggiore all'80%. Tale riduzione è indipendente dal numero di portatori di handicap facenti parte del nucleo familiare.

La documentazione attestante la situazione di cui sopra deve essere allegata alla sezione Fascicolo di Isidata.

5) Studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi sono assoggettati al pagamento delle tasse e dei contributi secondo la fascia di reddito di appartenenza, in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana, tenendo conto dei soli redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

La documentazione attestante le situazioni di cui sopra deve essere allegata alla sezione Fascicolo di Isidata.

ART. 1.6 – STUDENTI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE TASSE

Gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non potranno proseguire con la carriera. Non potranno pertanto:

- frequentare i corsi
- sostenere esami di profitto e di diploma;
- rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo, se non previa regolarizzazione di quanto dovuto;
- ottenere certificati;
- presentare domanda per borse di collaborazione;
- esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati con apposito provvedimento direttoriale.

ART. 1.7 – STUDENTI FUORI CORSO

Lo studente potrà usufruire, per completare il percorso formativo, di ulteriori tre anni accademici **I** per i corsi di primo livello e due anni accademici per quelli di secondo, assumendo la qualifica di “studente fuori corso”, purché abbia conseguito tutti i crediti relativi al primo anno. In caso di iscrizione al primo anno fuori corso ai Corsi di diploma di I e II livello, subordinata all’acquisizione dei crediti in oggetto, non sarà ammessa la restituzione dei contributi già versati.

Gli studenti che devono sostenere solo la prova finale, avendo maturato tutti gli altri crediti, entro la sessione invernale dell’ultimo anno di iscrizione da non frequentante, possono iscriversi fuori corso versando il contributo didattico di 200 euro; fermo restando i termini previsti dall’art. 15 del Regolamento Didattico relativo alla decadenza.

ART. 1.8 – STUDENTI A TEMPO PARZIALE

Gli studenti iscritti a tempo parziale usufruiscono della riduzione del 50% del contributo didattico.

Lo studente iscritto a tempo parziale che non osservi l’obbligo di frequenza delle discipline indicate nel Piano di studi assumerà d’ufficio lo status di studente a tempo pieno con l’obbligo del versamento dell’intero contributo didattico.

Lo studente impegnato a tempo parziale (o Part time) ha l’obbligo di assolvere i propri impegni curricolari relativi alla frequenza entro il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando quanto previsto dalla L. 232/2016 in merito al numero minimo di crediti da conseguire (entro il 10 agosto di ogni anno) al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni relative all’ISEE Università.

ART. 1.9 – STUDENTI DIPLOMANDI

Lo studente che dichiara di volersi diplomare nel corso della sessione invernale non è tenuto al versamento di nessuna tassa e contributo.

Tutti gli studenti, per ammessi a sostenere l’esame per il conseguimento del Diploma Accademico dovranno essere in regola con gli adempimenti amministrativi degli anni precedenti.

Il Diploma accademico di primo livello dovrà essere conseguito entro e non oltre la conclusione della sessione invernale; in caso contrario per completare il corso di studi lo studente sarà tenuto all’iscrizione fuori corso e al pagamento dei contributi e delle tasse dovuti in un’unica soluzione.

Pertanto, sarà necessario che lo studente abbia comunque la certificazione ISEE Università in corso di validità.

Lo studente diplomando di primo livello potrà presentare domanda di ammissione “sub conditione” a un corso ordinamentale di II livello. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro le scadenze previste dal bando, versando le tasse e i contributi relativi al solo esame di ammissione.

L’esame conclusivo del corso dovrà essere sostenuto entro e non oltre la conclusione della sessione invernale.

In caso contrario lo studente perderà i diritti acquisiti con l’iscrizione condizionata, incluso il diritto alla frequenza, senza rimborso degli importi versati; gli stessi potranno iscriversi in qualità di fuori corso, usufruendo dello scomputo dei contributi e delle tasse già corrisposti.

Lo studente che non rinnovi l’iscrizione o che non si iscriva alla sessione invernale, per il conseguimento del diploma, o non comunichi la sospensione degli studi sarà considerato decaduto e, per proseguire gli studi, dovrà presentare nuova domanda di ammissione per l’anno accademico successivo.

ART. 1.10 – PASSAGGI CORSI DI STUDIO

Lo studente iscritto a un corso accademico di I o II livello presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone, che richieda il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio è esonerato dal pagamento delle tasse e contributi di Ammissione, ma è tenuto a sostenere le prove previste per l’accesso al corso.

ART. 1.11 - SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Lo studente è tenuto a comunicare l'eventuale sospensione degli studi entro le scadenze previste dal regolamento vigente e generalmente corrispondenti alle iscrizioni anni successivi al primo, effettuando i seguenti versamenti:

TIPO TASSA	IMPORTO	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CAUSALE OBBLIGATORIA
Sospensione studi	€ 100,00	ISIDATA	Sospensione studi Anno Accademico di riferimento Nome dell'allievo
Imposta di bollo virtuale	€ 16,00	ISIDATA	Imposta di bollo virtuale Autorizzazione Ag. Entrate n. 0065828.04-06-2021-U Sospensione studi Nome dell'allievo

In caso di ritardo nel versamento sarà applicata la mora di € 70,00.

Durante il periodo di sospensione lo studente non ha l'obbligo di versare le tasse e i contributi didattici, e non gli è consentito svolgere nessun attività relativa alla carriera, sostenere esami o prove finali di Diploma (a tal proposito si specifica che il non raggiungimento dei crediti richiesti nel periodo definito dalla L. 232/2016 comporta l'applicazione degli importi indicati nella tabella n. 4 del Regolamento di contribuzione studentesca), modificare o presentare il piano di studi, richiedere riconoscimenti di attività formative, svolgere studi all'estero con il programma Erasmus.

In caso di richiesta di sospensione successivamente alla scadenza stabilita non si avrà diritto alla restituzione del contributo versato; in ogni caso sono dovuti gli importi eventualmente non versati.

Lo studente che non rinnova l'iscrizione o che non prenota la prova finale o non comunica la sospensione degli studi sarà considerato decaduto e per proseguire gli studi dovrà presentare nuova domanda di ammissione per l'anno accademico successivo.

Non è consentita la sospensione degli studi agli studenti iscritti al primo anno.

Lo studente può riprendere gli studi presentando di nuovo domanda di iscrizione agli anni successivi al primo, nei termini stabiliti dai regolamenti vigenti, ed effettuando i versamenti richiesti per la normale iscrizione.

Gli studenti stranieri, in caso di sospensione degli studi, sono tenuti a contattare le autorità competenti in merito al rinnovo dello stesso permesso di soggiorno ottenuto per motivi di studio in quanto tale adempimento non insiste sulle responsabilità del Conservatorio.

ART. 1.12 – RITIRO DIPLOMA E CERTIFICATI SOSTITUTIVI DI DIPLOMA

Per fare richiesta di diploma originale o certificati sostitutivi di diploma/iscrizione è necessario compilare il modulo di richiesta, scaricabile dal sito al seguente link:

<http://www.conservatorio-frosinone.it/segreteria/corsi-afam-nuovo-ordinamento/modulistica/modulo-richiesta-certificati.aspx>

ed effettuare i versamenti indicati qui di seguito:

1. nel caso di richiesta del Diploma originale (Vecchio Ordinamento e Nuovo Ordinamento), il richiedente è tenuto a versare:
 - imposta di bollo da consegnare in forma fisica e non da assolvere in modo virtuale
 - attestazione del pagamento della tassa di € 15,13 sul c/c postale 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – ritiro Diploma.

Sarà necessario contattare la Segreteria Didattica per concordare la data del ritiro. Il Diploma originale deve essere ritirato personalmente presentando un documento di riconoscimento in corso di validità. È

possibile, in caso di impedimento, delegare per il ritiro una persona di fiducia; in questo caso il delegato dovrà esibire la delega rilasciata dall'interessato, il proprio documento di identità e copia del documento del delegante.

2. nel caso di richiesta di certificati sostitutivi di diploma o certificati di iscrizione, gli utenti possono richiederli solo nel caso in cui questi ultimi siano indirizzati ai privati gestori di pubblici servizi. In base alla Direttiva n.14/2011 “Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà; sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai gestori di pubblici servizi”.

Tali certificati sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo di € 16.00, da assolversi in modo virtuale attraverso il portale Pago Pa (accesso con SPID).

3. nel caso di certificati di iscrizione per il rinnovo del permesso di soggiorno, essi sono rilasciati in carta libera, ed esenti da imposta di bollo.
4. nel caso di richieste del certificato di Licenza di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale (Vecchio Ordinamento) il richiedente è tenuto a versare:
- imposta di bollo virtuale attraverso il portale Pago Pa (accesso con SPID);
 - l’attestazione del pagamento della tassa di € 15,13 sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Ritiro Licenza;

ART. 2 CORSI PROPEDEUTICI

ART. 2.1 – COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

La contribuzione studentesca dei Corsi Propedeutici risulta così composta:

AMMISSIONE

TIPO TASSA	IMPORTO	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CAUSALE
Contributo ammissione	€ 50,00	ISIDATA	Contributo Ammissione Anno Accademico di riferimento Nome dell’allievo
Tassa esame di ammissione	€ 6,04	C/C 1016 intestato Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara – tasse scolastiche	Tassa di Ammissione Anno Accademico di riferimento Nome dell’allievo

IMMATRICOLAZIONE

TIPO TASSA	IMPORTO	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CAUSALE
Imposta di bollo virtuale	€ 16,00	ISIDATA	Imposta di bollo virtuale Autorizzazione Ag. Entrate n. 0065828.04-06-2021-U Nome dell’allievo
Immatricolazione	€ 27,47	C/C 1016 intestato Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara – tasse scolastiche	Immatricolazione Anno Accademico di riferimento Nome dell’allievo
Contributo didattico	€ 500,00	ISIDATA	Contributo CPA anno accademico di riferimento Nome dell’allievo

TIPO TASSA	IMPORTO	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CAUSALE
Imposta di bollo virtuale	€ 16,00	ISIDATA	Imposta di bollo virtuale Autorizzazione Agg. Entrate n. 0065828.04-06-2021-U Nome dell'allievo
Frequenza	€ 21,43	C/C 1016 intestato Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara – tasse scolastiche	Frequenza Anno Accademico di riferimento Nome dell'allievo
Contributo didattico	€ 500,00	ISIDATA	Contributo CPA anno accademico di riferimento Nome dell'allievo

ART. 2.3 –SCADENZE

Il Pagamento del contributo didattico è in una unica soluzione con le seguenti scadenze

IMMATRICOLAZIONI	
contributo unico	Scadenza 25 luglio di ogni anno (termine perentorio). In caso di mancata immatricolazione entro la suddetta scadenza il candidato perderà il diritto all'immatricolazione e la Direzione potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie. In caso di impossibilità di scorrimento della graduatoria per assenza di ulteriori candidati ammissibili, il candidato potrà procedere con l'immatricolazione oltre il termine sopra indicato e comunque non oltre il 9 agosto, versando la maggiorazione di mora di € 70,00 dal 26 luglio al 9 agosto.

ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	
contributo unico	Scadenza 25 luglio di ogni anno Maggiorazione di mora € 70,00 dal 26 luglio al 9 agosto di ogni anno Lo studente che non rinnova l'iscrizione entro i termini sopra indicati dovrà presentare nuova domanda di ammissione.

ART. 2.4 – MAGGIORAZIONE DI MORA PER PAGAMENTO TARDIVO DEL CONTRIBUTO DIDATTICO

La modalità di pagamento della maggiorazione di mora, applicata al contributo didattico, è di seguito indicata:

TIPO TASSA	IMPORTO	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CAUSALE OBBLIGATORIA
Mora	€ 70,00	ISIDATA	Mora Anno Accademico di riferimento Nome dell'allievo

ART. 2.5 – ESONERI PAGAMENTO TASSE E/O CONTRIBUTI

Sono esonerati dal pagamento delle tasse d'immatricolazione/iscrizione, del contributo didattico, ad esclusione dell'imposta di bollo:

- gli studenti in situazione di handicap/disabilità con un'invaldit  riconosciuta pari o superiore al 66%. La documentazione relativa all'invaldit  deve essere allegata alla sezione Fascicolo di Isidata;

Sono esonerati dal pagamento delle tasse d'immatricolazione/iscrizione e del contributo didattico, e ad esclusione dell'imposta di bollo:

- i figli dei beneficiari di pensione di inabilit ;
- gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero   condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri;
- gli studenti in situazione di convivenza anagrafica, in mancanza di proprio reddito familiare perch  assistiti economicamente da enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in attivit  socio/assistenziali.

Studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi sono assoggettati al pagamento delle tasse e dei contributi secondo la fascia di reddito di appartenenza, in base alla normativa e con le modalit  in uso per gli studenti di cittadinanza italiana, tenendo conto dei soli redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Sono esonerati parzialmente, con una riduzione del 25% del contributo didattico, gli studenti il cui nucleo familiare presenti uno o pi  portatori di handicap, con invalidit  permanente riconosciuta dagli organi competenti uguale o maggiore all'80%. Tale riduzione   indipendente dal numero di portatori di handicap facenti parte del nucleo familiare.

ART. 2.6 – STUDENTI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE TASSE

Gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni di iscrizione non potranno proseguire con la carriera. Non potranno pertanto:

- frequentare i corsi;
- sostenere esami di promozione e di certificazione;
- rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo, se non previa regolarizzazione di quanto dovuto;
- ottenere certificati;
- esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.

Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati con apposito provvedimento direttoriale.

ART.3 – RINUNCIA AGLI STUDI

La rinuncia agli studi determina la perdita dello status di studente e la chiusura della carriera.

Coloro che sono intenzionati a non proseguire gli studi possono rinunciare all'iscrizione, versando l'imposta di bollo virtuale pari a € 16,00:

TIPO TASSA	IMPORTO	MODALIT� DI PAGAMENTO	CAUSALE
Imposta di bollo virtuale	€ 16,00	ISIDATA	Imposta di bollo virtuale Autorizzazione Ag. Entrate n. 0065828.04-06-2021-U Rinuncia agli studi Nome dell'allievo

In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi, entro le scadenze previste annualmente dal Consiglio Accademico, lo studente non ha diritto al rimborso delle tasse e dei contributi eventualmente gi  versati per l'anno accademico corrente.

Nel caso in cui lo studente presenti la comunicazione di rinuncia dopo le scadenze previste   tenuto a versare quanto dovuto fino al momento della rinuncia.

ART.4 – RIMBORSI

Il Conservatorio non può rimborsare le tasse versate ad altri Enti, quali Agenzia delle Entrate e Ente Regionale Laziodisco (tassa di ammissione, tassa di immatricolazione, tassa di frequenza, imposta di bollo, tassa regionale Laziodisco).

La restituzione di tali tasse è prevista solo nel caso in cui lo studente per mero errore materiale, abbia versato gli importi al Conservatorio anziché all'Ente di riferimento.

Non è prevista la restituzione del contributo di ammissione in nessun caso.

È prevista la restituzione del contributo didattico esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) errore materiale sull'importo dovuto, limitatamente al maggiore importo versato;
- 2) esonero perché beneficiari di borse di studio D.P.C.M. 9 aprile 2001, diritto allo studio del settore AFAM.

Per ottenere i rimborsi previsti è necessario presentare richiesta, utilizzando la modulistica opportunamente predisposta e disponibile sul sito del Conservatorio, allegando le ricevute di versamento degli importi di cui si chiede il rimborso. In caso di richiesta di rimborso parziale o totale del contributo didattico non dovuto, è necessario allegare anche l'attestazione ISEE presentata all'atto dell'iscrizione.

L'Amministrazione si riserva di derogare alle regole esposte in casi particolari e documentati che saranno sottoposti all'esame del direttore e del Consiglio di Amministrazione.

Non è inoltre ammessa la restituzione dei contributi versati per la partecipazione ~~ad esami in qualità di candidato privatista~~ e a masterclass, seminari e corsi di perfezionamento se non nel caso in cui tali corsi ed ~~esami~~ siano cancellati dal Conservatorio stesso.

ART.4 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme generali in materia.

ART.5 – VALIDITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2024/2025

ART.6 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle procedure adottate per l'emanazione dello stesso.

Il Presidente
Dott. Alberto Gualdini

